

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università", comma 1;
- visto lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 30 settembre 1994, n. 1196 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la propria delibera n. 74 del 9 febbraio 2010;
- sentita la proposta della Commissione sviluppo e reclutamento formulata nella seduta del 9 marzo 2010 relativamente ad una diversa modulazione nonché ad alcune sostanziali modifiche da apportare alla delibera sopra richiamata;
- considerate le gravi difficoltà di bilancio in cui versa l'Ateneo per l'anno 2010 nonché i previsti tagli al FFO per gli anni 2011 e 2012 fissati dalla legge 133/2008;
- atteso che la soluzione proposta, se concretamente realizzata, potrà consentire di avviare una politica di reclutamento di personale docente e di assunzione di personale tecnico-amministrativo stabilizzando;
- ritenuto di poter accogliere la proposta suddetta;

delibera

1. la propria deliberazione n. 74 del 9 febbraio 2010 è sostituita dalla seguente:

- **1.1** – Soggetti destinatari –

I docenti destinatari del meccanismo di incentivazione per il pensionamento anticipato volontario sono:

- a) – professori ordinari, associati che alla data del 31.5.2010 hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia secondo la normativa vigente (65 anni per gli uomini, 61 anni per le donne);
- b) – ricercatori che alla data del 30.4.2010 hanno maturato i 40 anni di contribuzione e in quanto destinatari dell'art. 72, c. 11, della legge 133/2008, possono accettarne l'applicazione concreta.

In ogni caso i docenti destinatari sono i professori ordinari e associati e i ricercatori che prima dell'1.11.2010 non raggiungano rispettivamente l'età di 73 anni, ovvero 71 anni, ovvero 65 anni.

- **1.2** – Decorrenza del pensionamento –

- a) – per la categoria di cui al punto 1.1-a) il collocamento a riposo con diritto alla pensione di vecchiaia ha decorrenza dal 1°6.2010;
- b) – per la categoria di cui al punto 1.1-b) il collocamento a riposo con diritto alla pensione di anzianità ha decorrenza dal primo giorno successivo al sesto mese dalla comunicazione prevista dall'art. 72, c. 11 della legge 133/2008.

- **1.3** – Contenuto dell'offerta del contratto di insegnamento –

L'incentivazione per il personale di cui al punto 1.1 ha come contenuto un contratto di insegnamento con un orario annuo di didattica frontale fino a 120 ore, al quale può essere aggiunto un eventuale contratto di didattica integrativa fino a 60 ore nei termini e con le modalità di cui al regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative e alla normativa statale nello stesso richiamata.

L'importo del compenso orario è fissato in 120,00 €/ora per l'insegnamento e 60,00 €/ora per la didattica integrativa.

- **1.4** – Durata del contratto di insegnamento e/o di didattica integrativa –

I contratti di cui al punto 1.3 hanno durata massima:

- a) – di 1 anno, con decorrenza dal 1°.9.2010 per i professori il cui collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, secondo la normativa vigente per il personale universitario e le relative disposizioni di Ateneo, sia previsto non prima del 31.10.2010;
 - b) – di 3 anni con decorrenza dal 1°.9.2010 per i docenti e i ricercatori il cui collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, secondo la normativa vigente per il personale universitario e le relative disposizioni di Ateneo, sia previsto non prima del 31.10.2011;
 - c) – di 3 anni con decorrenza dal 1°.11.2010 per i ricercatori il cui al precedente punto 1.1-b);
- **1.5** – Attività di ricerca –
I docenti e i ricercatori, di cui al precedente punto 1.1, potranno utilizzare le strutture dipartimentali (locali e attrezzature e servizi di rete) secondo quanto appositamente definito dagli organismi preposti.
Il docente a riposo, ferma restando l'impossibilità di essere titolare di fondi di ricerca e/o di averne la gestione può ricevere compensi, contrattualmente stabiliti, per attività di ricerca in aggiunta a quelli di cui al punto 1.3.
 - **1.6** – Termini per usufruire dell'incentivazione –
I professori ordinari e associati, di cui al precedente punto 1.1-a), e i ricercatori, di cui al precedente punto 1.1-b), dovranno manifestare la volontà di aderire al meccanismo di incentivazione entro e non oltre il 9.4.2010, mediante utilizzo di apposito modello definito dall'Amministrazione.
 - **1.7** – Modalità di conferimento del contratto –
Le modalità per la stipula dei contratti di insegnamento e di didattica integrativa sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative, emanato con D.R. 29.5.2009, n. 7968 e successive modifiche e integrazioni.
 - **1.8** – Carattere di eccezionalità –
Il meccanismo di incentivazione ha carattere di eccezionalità e, pertanto, in futuro, potrà non essere più ripetuto.

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.